

Novità fiscali del 12 ottobre 2010: SCIA: non si applica alle norme sul trattamento dei rifiuti; scudo fiscale: ispettori del fisco al test di "verifica"; iscrizione ad Albo praticanti Avvocati: niente Tassa di Concessione Governativa per il primo anno; si applica IVA ordinaria sul rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accessi dal Comune; indicazioni ministeriali in materia di DURC; Assonime: circolare su IRPEF redditi di lavoro dipendente ed agevolazioni fiscali per premi di produttività; sindaci: sì al limite del cumulo degli incarichi nelle società non quotate

Pubblicato il 12 ottobre 2010

SCIA: non si applica alle norme sul trattamento dei rifiuti; scudo fiscale: ispettori del fisco al test di "verifica"; iscrizione ad Albo praticanti Avvocati: niente Tassa di Concessione Governativa per il primo anno; si applica IVA ordinaria sul rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accessi dal Comune; indicazioni ministeriali in materia di DURC; Assonime: circolare su IRPEF redditi di lavoro dipendente ed agevolazioni fiscali per premi di produttività; sindaci: sì al limite del cumulo degli incarichi nelle società non quotate; etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri: sospesa l'efficacia della legge; anche se è stata pagata la multa si può ricorrere al Giudice di Pace per ottenere l'annullamento della sospensione della patente

**Indice:**

- 1) La SCIA non si applica alle norme sul trattamento dei rifiuti**
- 2) Scudo fiscale: ispettori del fisco al test di “verifica”**
- 3) Iscrizione all’Albo praticanti Avvocati: niente Tassa di Concessione Governativa per il primo anno**
- 4) Si applica l’Iva ordinaria sul rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal Comune**
- 5) Etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri: sospesa l’efficacia della legge**
- 6) Anche se è stata pagata la multa si può ricorrere al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento della sospensione della patente**
- 7) Indicazioni ministeriali in materia di DURC**
- 8) Assonime: circolare su Irpef redditi di lavoro dipendente ed agevolazioni fiscali per premi di produttività**
- 9) Sindaci: Sì al limite del cumulo degli incarichi nelle società non quotate**

## **1) La SCIA non si applica alle norme sul trattamento dei rifiuti**

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con l'art. 49, comma 4-bis, della legge n. 122/2010, non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.

Lo ha precisato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il parere del 9 settembre 2010, Prot. 22281, emanato in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia di Treviso.

Il Ministero ha ricordato che l'articolo 214 del D.Lgs. n. 152/2006 e la disciplina dettata con i decreti 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che costituiscono recepimento delle direttive comunitarie 74/442/CEE (successivamente abrogata dalla direttiva 2006/12/CE) e 91/156/CEE.

Queste disposizioni si configurano come leggi speciali rispetto alla generale nuova disciplina della SCIA, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241/1990, che potrà essere applicata, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, D.Lgs. n. 152/2006, solo se compatibile con le norme settoriali contenute nell'articolo medesimo.

**(Nota Tuttocamere.it)**

## **2) Scudo fiscale: ispettori del fisco al test di “verifica”**

I controllori del fisco misurano i requisiti per l'emersione grazie alla guida messa a disposizione dalle Entrate agli uffici fiscali nel momento in cui si vedono opporre gli effetti preclusivi dello scudo fiscale.

La dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all'estero deve essere, infatti, mostrata all'Agenzia delle Entrate all'inizio di accessi, ispezioni e verifiche.

Oppure presentata nei 30 giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, di un atto di contestazione, o dalla formale conoscenza di inviti, questionari e richieste.

Affinché la procedura di emersione espliciti i suoi effetti preclusivi ed estintivi è tuttavia necessario che siano rispettati i parametri richiesti.

Ad esempio, è fondamentale che il contribuente che oppone la procedura di emersione dimostri il possesso della relativa attività oltre che la stessa non sia il frutto di un reato per il quale non era prevista "copertura" (emissione di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, reati contro la p.a. ecc..).

Proprio a questo fine la **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2010** ha fornito le direttive operative quando nel corso dei controlli viene riscontrato il versamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (D.L. n. 78/2009).

## **Primo passo**

Come prima fase, l'ufficio che procede al controllo deve acquisire la dichiarazione riservata e deve riscontrarne l'autenticità chiedendo formalmente all'intermediario che l'ha ricevuta una copia di quella in suo possesso, insieme ad alcune informazioni:

- data di conferimento dell'incarico;

- data ed estremi del versamento dell'imposta straordinaria;
- data e modalità di presa in carico delle attività scudate indicate nella dichiarazione riservata (assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate e depositate o esistenti all'estero).

### **Verifica dell'esistenza del presupposto impositivo**

Affinché gli effetti preclusivi ed estintivi siano validi occorre che le attività finanziarie o patrimoniali fossero detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008 siano state rimpatriate in Italia o regolarizzate all'estero.

Inoltre, il contribuente che intende avvalersi dello scudo deve risultare residente nello Stato nel periodo d'imposta nel quale è stata presentata la dichiarazione riservata.

### **Attività scudate ai raggi X**

Gli Uffici sono tenuti a chiedere al contribuente le informazioni che provano l'effettiva detenzione all'estero delle attività indicate nella dichiarazione riservata.

In particolare, per ciascuna attività finanziaria o patrimoniale, occorre segnalare in quale Stato estero era detenuta al 31 dicembre 2008 e in che modo, se attraverso conto corrente o affidamento a fiduciari nel caso del denaro, oppure sotto forma di azioni o fondi d'investimento.

Nell'ipotesi di investimenti di altra natura, è necessario specificarne la tipologia, ad esempio opere d'arte o gioielli.

Anche nel caso di immobili, è fondamentale appurarne la natura.

Al contribuente va anche chiesto di confermare che le attività dichiarate non erano già detenute prima del periodo d'imposta oggetto del controllo. Particolare attenzione deve essere dedicata anche alle ipotesi di rimpatrio giuridico di denaro da Paesi black- list, visto l'alto rischio di questa forma di emersione.

A questo proposito, va sempre valutata l'opportunità di chiedere al contribuente di esibire la documentazione che provi che le attività erano effettivamente detenute all'estero prima del 31 dicembre 2008, e in quale modalità.

### **Falsi rimpatri al setaccio**

Antenne dritte per captare il rischio che le attività finanziarie o patrimoniali dichiarate non siano effettivamente trasferite in Italia o, nel caso del rimpatrio giuridico, non siano affidate a intermediari nazionali o, ancora, siano valorizzate in misura superiore a quella reale. Un pericolo da valutare tenendo conto, da un lato, della natura delle attività rimpatriate e, dall'altro, delle specifiche modalità del rimpatrio.

Sul primo versante, un'attenzione particolare va riservata alle attività potenzialmente "opache", come ad esempio le quote rappresentative del capitale di una società con sede in Paesi dove sono ammesse azioni al portatore.

Campanello di allarme acceso anche per le operazioni di emersione di denaro contante che, per ovvie ragioni, presentano un profilo di rischio elevato.

Sul secondo fronte, fari puntati sui rimpatri giuridici di contante da Paesi "black list", per cui può essere utile richiedere documenti che dimostrino le modalità della detenzione fino al momento del rimpatrio e la successiva assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione da parte dell'intermediario italiano.

### **Occhio agli elementi spia "osta-scudo"**

La validità dell'emersione è vincolata al fatto che non sussistessero al momento della presentazione della dichiarazione riservata attività di accertamento già notificate al

contribuente. Pertanto, gli 007 del Fisco sono tenuti a controllare se era in corso un'istruttoria finalizzata al controllo sostanziale della posizione fiscale del contribuente, e se questi ne era stato formalmente informato. A questo scopo si dovrà considerare ogni evidenza esistente al giorno di presentazione della dichiarazione riservata, riferibile a tutti i periodi d'imposta, per qualsiasi motivo accertabili a partire dal 2008.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa pubblicato il 09 ottobre 2010)**

### **3) Iscrizione all'Albo praticanti Avvocati: niente Tassa di Concessione Governativa per il primo anno**

Niente Tassa di Concessione Governativa per i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perché non ancora abilitati all'esercizio della professione forense.

Il tributo è, invece, dovuto per gli anni successivi, in cui i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d'ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero.

E' questo il chiarimento dell'**Agenzia delle Entrate** contenuto nella **risoluzione 103/E del 11 ottobre 2010**, che è scaturita dalla richiesta di un Consiglio dell'ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenza devono pagare la TCG per iscriversi al registro dei praticanti.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che la tassa, peraltro dovuta nella misura fissa di 168,00 euro, si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all'albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l'abilitazione ad esercitare la professione forense.

#### **4) Si applica l'Iva ordinaria sul rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accessi dal Comune per investimenti nel settore idrico**

Le somme che la società che gestisce il servizio idrico versa al Comune a titolo di rimborso di "passività pregresse", intese come rate di ammortamento dei mutui accessi dal medesimo Comune, vanno fatturate con Iva del 20% per cento.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate** con la **risoluzione n. 104/E del 11 ottobre 2010**.

Il gestore del servizio idrico integrato, anche in forza della convenzione stipulata con l'AATO (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale), è tenuto a versare al Comune l'importo corrispondente al debito residuo relativo ai mutui dallo stesso contratti per finanziare le opere destinate all'espletamento del servizio idrico.

Dall'analisi delle disposizioni di legge e della suddetta convenzione è emerso che il soggetto gestore è obbligato, tra l'altro, a subentrare al Comune nel pagamento delle c.d. "passività pregresse".

Per stabilire il corretto trattamento IVA di tali somme occorre verificare la sussistenza dei presupposti necessari per collocare la fattispecie nel campo di applicazione dell'IVA.

Riguardo al requisito oggettivo, l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, definisce, tra l'altro, come prestazioni di servizi, quelle prestazioni di servizi derivanti "in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".

Nel caso di specie, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di servizi ai sensi del citato art. 3 del DPR n. 633 del 1972.

Inoltre, in merito al profilo soggettivo, è stato osservato che l'attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le



infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un'attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 4 del citato DPR n. 633 del 1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.

### **Sussistenza del presupposto soggettivo**

In evidenza anche la risoluzione n. 122/E del 6 maggio 2009, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio pubblico locale e delle infrastrutture destinate all'erogazione dello stesso, che ha fornito chiarimenti, tra l'altro, riguardo alla soggettività passiva ai fini IVA del Comune affidante e, in particolare, con riferimento alla nozione di attività economica intesa come sfruttamento di un bene.

Tutto ciò ha portato a ritenere che il caso di specie rientra nel campo di applicazione dell'IVA.

Infine, per quanto riguarda, il corrispettivo dell'operazione occorre fare riferimento all'art. 13 del DPR n. 633 del 1972 che, in effetti, individua tutti gli

elementi necessari a definire la base imponibile.

In proposito, infatti, assume rilievo la circostanza che il soggetto gestore assume "gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse" relative al servizio idrico.

Per tali motivazioni, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretta la soluzione proposta dal Comune secondo cui le somme incassate a titolo di "passività pregresse" assumono la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria del 20%.

## **5) Etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri: sospesa l'efficacia della legge**

In una nota pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico è stato precisato che la legge n. 55 dell'8 aprile 2010 (cd. legge Reguzzoni - Versace) rimarrà priva di efficacia fino all'adozione del decreto interministeriale che conterrà le disposizioni attuative della legge stessa. L'efficacia delle norme contenute nella legge era originariamente prevista a partire dal 1° ottobre 2010.

In una circolare del 22 settembre 2010, l'Agenzia delle dogane ha chiarito inoltre che, in attesa dell'adozione della normativa di attuazione della legge, continuano ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/92) e le relative disposizioni di applicazione (Regolamento CEE n. 2454/93). Di analogo contenuto è la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2010 indirizzata alle amministrazioni dello Stato.

La legge n. 55/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni in materia di etichettatura e di uso della denominazione made in Italy per i prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, nonché per i prodotti conciari e per il settore dei divani. E' stato istituito un sistema di etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti finiti e intermedi, intendendosi come tali i prodotti destinati alla vendita. L'etichetta obbligatoria deve evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicurare la tracciabilità, ossia la possibilità di ricostruire il percorso del prodotto. La possibilità di utilizzare la denominazione made in Italy per questi prodotti è subordinata al requisito che almeno due delle fasi della lavorazione siano state eseguite nel territorio italiano e per le restanti fasi sia verificabile la tracciabilità.

La legge n. 55/2010 (descritta nella circolare Assonime n. 17/2010, che analizza più in generale anche i vari interventi normativi a tutela del made in Italy che si sono susseguiti negli ultimi anni) prevede l'applicazione di sanzioni per la mancata e la scorretta etichettatura e per l'apposizione abusiva dell'indicazione made in Italy.

L'individuazione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e dell'impiego dell'indicazione made in Italy in questi comparti, nonché delle modalità di esecuzione dei controlli, anche attraverso il sistema della camere di commercio, è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con

il Ministro per le politiche europee (articolo 2, comma 1). L'adozione di queste disposizioni di attuazione era prevista entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge (6 maggio 2010), previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/34/CE.

Il 28 luglio 2010 la Direzione generale Impresa e Industria della Commissione europea ha inviato una nota sulla legge n. 55/2010, chiedendo alle Autorità italiane di fornire indicazioni sulle misure che intendono adottare per assicurare che questa normativa sia in linea con le disposizioni del Trattato e della direttiva 98/34/CE. Nella nota pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico viene precisato che le Autorità italiane provvederanno con la massima tempestività a notificare a livello di progetto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CEE, la normativa tecnica dettagliata di attuazione e che esse hanno preso nota delle osservazioni formulate dalla Commissione sotto il profilo del merito della legge.

Per quanto attiene ai possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria, va ricordato che l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente. Il successivo articolo 36 consente tuttavia le restrizioni all'importazione che siano giustificate da alcune esigenze, tra cui quelle di tutela della salute e di tutela della proprietà industriale e commerciale, purché esse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, sono incompatibili con il mercato unico, sulla base dell'articolo 34 del Trattato, le normative adottate dagli Stati membri che attribuiscono una denominazione di qualità a un prodotto legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto il processo produttivo o di parte di esso. Questa presunzione di qualità limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri. A questo principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza dei prodotti agroalimentari, per i quali la qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati. Per essi è lo stesso diritto comunitario a disciplinare la possibilità di registrare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica.

La giurisprudenza comunitaria ha invece riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore a indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto. In questo caso la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte. Nell'attuale contesto normativo la tutela dei consumatori è assicurata, oltre che dalle norme sulle indicazioni di origine false, anche dalle disposizioni (purché compatibili con il diritto comunitario) che vietano le indicazioni ingannevoli per i consumatori.

**(Assonime, nota del 11 ottobre 2010)**

**6) Anche se è stata pagata la multa si può ricorrere al Giudice di Pace per ottenere l'annullamento della sospensione della patente**

Anche se è stata pagata la multa si può ricorrere al Giudice di Pace per ottenere l'annullamento della sospensione della patente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18457 del 2010.

In particolare, anche se il cittadino ha pagato la multa automobilistica entro il termine fissato di 60 giorni dalla notifica, comunque ha il diritto di contestare l'eventuale illegittimità della sanzione accessoria (consistente nella sospensione della patente). Ovviamente, invece, non potrà più ricorrere per contestare la legittimità della multa (sanzione principale).

**7) Indicazioni ministeriali in materia di DURC**

Negli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.

I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell'ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.

### **(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 11 ottobre 2010)**

#### **8) Assonime: circolare su Irpef redditi di lavoro dipendente ed agevolazioni fiscali per premi di produttività**

Assonime con la Circolare n. 31 del 2010 ha illustrato i recenti chiarimenti operativi forniti dall'Agenzia delle entrate sul trattamento impositivo dei premi di produttività.

La Circolare, inoltre, ha esaminato le problematiche emerse sul rimborso ai lavoratori dipendenti dei contributi previdenziali prelevati sui premi successivamente oggetto di sgravio.

Sono state, infine, anticipate le innovazioni introdotte dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (con

valenza 2011) sul regime fiscale dei premi di produttività.

**(Assonime, nota del 11 ottobre 2010)**

**9) Sindaci: Sì al limite del cumulo degli incarichi nelle società non quotate**

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili invita tutti gli iscritti all'Albo a scrivere al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ([info@cndcec.it](mailto:info@cndcec.it)), mettendo per conoscenza l'Unione stessa ([unione@ungdc.it](mailto:unione@ungdc.it)), per esternare la propria posizione favorevole all'introduzione di un limite al cumulo degli incarichi sindacali nelle società non quotate, modulabile ma non derogabile, laddove invece l'attuale bozza di norme di comportamento, in discussione fino al prossimo 31 ottobre 2010, prevede soltanto una soglia di criticità derogabile.

Nel testo del messaggio vengono invitati gli iscritti a specificare il proprio nome, cognome e Ordine locale di appartenenza.

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha, inoltre, invitato il Consiglio Nazionale ad attivarsi nelle competenti sedi istituzionali affinché detta limitazione sia recepita anche a livello legislativo con efficacia erga omnes, ottenendo, in cambio di questo atto di responsabilità da parte dei commercialisti italiani, consapevoli essi per primi della centralità del collegio sindacale nell'ottica della tutela della fede pubblica, l'estensione dell'obbligatorietà del collegio sindacale per tutte le società che percepiscono contributi pubblici in misura superiore al proprio capitale sociale e per quelle che presentano un livello di indebitamento verso terzi superiore di cinque volte le risorse proprie.

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è infatti da sempre convinta di due cose: servono norme che impediscano a una miriade di società di contrarre rilevanti obbligazioni nei confronti dei terzi e di beneficiare di contributi pubblici in franchigia da ogni controllo tecnico e indipendente sulla legalità dell'amministrazione; servono professionisti che, per eseguire bene questi controlli a tutela dei terzi, abbiano il tempo di farli.

**(Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato stampa del 11 ottobre 2010)**

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l